

Conseguentemente, al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 840 miliardi per l'anno 2000, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2003, nell'unità previsionale di base denominata « Fondo speciale di parte corrente » dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando la rubrica relativa al medesimo Ministero.

1. 5. Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: 31 dicembre 1999 *con le seguenti:* 31 marzo 2000.

Conseguentemente, al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 450 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2003, nell'unità previsionale di base denominata Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero delle Finanze per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando la rubrica relativa al medesimo Ministero.

1. 1. Chiappori, Fongaro, Galli, Stefani.

Al comma 1, sostituire le parole da: benzina: lire 1.094.629 per mille litri; *fino alla fine del comma, con le seguenti:*

benzina: lire 1.069.629 per mille litri;

benzina senza piombo: lire 999.153 per mille litri;

olio da gas o gasolio:

usato come carburante: lire 730.731 per mille litri;

usato come combustibile per riscaldamento: lire 730.731 per mille litri;

gas di petrolio liquefatti (GPL):

usati come carburante: lire 501.396 per mille chilogrammi;

usati come combustibile per riscaldamento: lire 317.784 per mille chilogrammi;

gas metano:

per autotrazione: lire 4,34 per metro cubo;

per combustione per usi civili:

a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 70,18 per metro cubo;

b) per uso riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 136,32 per metro cubo;

c) per altri usi civili: lire 318,91 per metro cubo;

per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 58,18 per metro cubo;

b) per altri usi civili: lire 223,86 per metro cubo.

1. 4. Edo Rossi.

Al comma 1, sostituire le parole: usato come combustibile per riscaldamento: lire 755.731 per mille litri *con le seguenti:* usato come combustibile per riscaldamento: lire 600.000 per mille litri.

1. 6. Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

Al comma 1, sostituire le parole: lire 526.396 *con le seguenti:* lire 303.270.

1. 7. Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

Al comma 1, sopprimere le parole: per autotrazione: lire 12,67 per metro cubo.

1. 8. Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2000 per i consumi nei territori non metanizzati non inclusi nell'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi del Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

a) per usi domestici di cottura cibi e produzione acqua calda di cui alla T1 e per riscaldamento di cui alla tariffa T2, finora a 250 metri cubi annui, previsti dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 66,51 per metro cubo.

1. 9. Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

Sopprimere il comma 2.

* **1. 10.** Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

Sopprimere il comma 2.

* **1. 2.** Chiappori, Fongaro, Galli, Stefani.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. A partire dal 1° gennaio 2000 nel caso di aumento dei prezzi internazionali del petrolio greggio, allo scopo di compensare la conseguente incidenza dell'imposta sul valore aggiunto, il Ministero delle finanze di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le competenti Commissioni parlamentari, potrà variare in diminuzione le aliquote delle accise di cui al comma 1.

1. 11. Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

Al comma 2, sostituire le parole da: Con decreto del Ministro delle finanze *sino a:*

programmazione economica con le seguenti: Con provvedimento del Comitato interministeriale programmazione economica sentite le Commissioni parlamentari competenti.

1. 12. Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

Al comma 2, dopo le parole: della programmazione economica, *aggiungere le seguenti:* sentite le Commissioni parlamentari competenti per i rispettivi Ministeri.

1. 13. Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

Al comma 2, sopprimere le parole: in aumento o.

1. 14. Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Se l'andamento dei prezzi internazionali del petrolio greggio dovessero aumentare dopo l'entrata in vigore della presente legge, fermo restando l'adeguamento dell'aliquota dell'accise di cui ai commi 1 e 2, l'imposta sul valore aggiunto dovrà essere rivista con provvedimento adottato dalle due Camere su iniziativa del Ministero delle finanze.

1. 15. Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le aliquote delle accise relative a gas metano per usi domestici di cottura cibi e produzione acqua calda dovranno determinare la revisione delle tariffe così come previsto dal Comitato interministeriale programmazione economica con provvedimento n. 37 del 1986.

1. 16. Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

Sopprimere il comma 3.

* **1. 17.** Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

Sopprimere il comma 3.

* **1. 3.** Chiappori, Fongaro, Galli, Stefani.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato aggiungere le seguenti: sentite le Commissioni parlamentari competenti.

1. 25. Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: programmazione economica aggiungere le seguenti: sentite le Commissioni parlamentari competenti per i rispettivi ministeri.

1. 18. Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: sentite le Commissioni parlamentari competenti.

1. 26. Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

1. 19. Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fermo restando le disposizioni impartite dall'articolo 3 del decreto legislativo del 26 ottobre 1995 n. 504.

1. 23. Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il prodotto da sottoporre ad accisa deve essere accertato così come previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo del 26 ottobre 1995 n. 504.

1. 21. Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Alle controversie relative alla classificazione dei prodotti ai fini dell'accisa si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995.

1. 20. Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il pagamento dell'accisa deve essere effettuato così come previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo del 26 ottobre 1995 n. 504.

1. 22. Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Nel caso in cui il tasso di inflazione effettivo per ogni mese del primo semestre dell'anno 2000 superi quello programmato dal DPEF per il medesimo anno, l'importo dell'imposta addizionale sui consumi di cui all'articolo 8, comma 7 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, è proporzionalmente ridotta in misura pari al rapporto tra il tasso di inflazione effettivo e quello programmato.

1. 24. Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

ART. 2.

Sopprimere il comma 1.

* **2. 5.** Edo Rossi.

Sopprimere il comma 1.

* **2. 12.** Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Restano in vigore i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto

legislativo 11 febbraio 1998 n. 32 come sostituiti dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 settembre 1999 n. 346.

2. 13. Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

Al comma 1, dopo le parole: n. 346, *aggiungere le seguenti:* a partire dal 1° giugno 2000.

2. 14. Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

Al comma 1, sostituire le parole: sono ridotti a giorni sessanta *con le seguenti:* sono stabiliti a giorni centottanta.

2. 15. Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: per gli adempimenti previsti dalle Regioni, sentito il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. 16. Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: per gli adempimenti previsti dalle Regioni.

2. 17. Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per gli adempimenti previsti da parte dei Comuni.

2. 18. Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 1-bis del decreto legislativo 8 settembre 1999 n. 346 la parola « mero adeguamento » è sostituita con la seguente: « un adeguamento ».

2. 19. Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le attività previste dall'articolo 2 sono soggette all'articolo 2 del decreto legislativo 11 febbraio 1992 n. 32 e decreto legislativo n. 114 del 30 marzo 1998.

2. 21. Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I termini di cui al comma 2 del decreto legislativo 11 febbraio 1998 n. 32, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 1999 n. 346 comma 2 sono fissati in centottanta giorni.

2. 20. Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

Al comma 2, premettere le seguenti parole: Ferme restando le competenze comunali e regionali previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 2 decreto legislativo 11 febbraio 1998 n. 32, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 settembre 1999 n. 346.

2. 22. Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

Al comma 2, dopo le parole: posticipato del rifornimento *aggiungere le seguenti:* e che abbiano una superficie agibile del piazzale non inferiore a 800 metri quadrati, non meno di tre distinte erogazioni di benzina e tre di gasolio; nonché almeno due servizi di assistenza all'auto e/o all'automobilista fra i seguenti elencati: lavaggio, officina, gommista; ristorante, negozio,

2. 23. Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

Al comma 2, sostituire le parole: non è soggetta *con le seguenti:* è soggetta.

* **2. 24.** Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

Al comma 2, sostituire le parole: non è soggetta *con le seguenti:* è soggetta.

* **2. 6.** Edo Rossi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: fermo restando le disposizioni impartite dal comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504.

2. 25. Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: fermo restando le disposizioni impartite dal comma 15 dall'articolo 3 del decreto legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504.

2. 26. Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I nuovi impianti di distribuzione di carburante, anche successivamente al periodo transitorio di cui al comma precedente, dovranno avere una superficie non inferiore a 2500 mq e dovranno essere dotati, in tali aree, delle strutture di servizio all'auto e/o all'automobilista.

2. 27. Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

Al comma 2-bis, sostituire la parola: devono con la seguente: possono.

2. 28. Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

Al comma 2-bis, sostituire le parole da: oltre che fino alla fine del comma, con le seguenti: di autonomi servizi all'automobile e all'automobilista.

2. 7. Edo Rossi.

Al comma 2-bis dopo le parole: attività commerciali integrative *aggiungere le seguenti:* su superfici non superiori a quelle degli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 114 del 30 marzo 1998.

2. 3 (Testo riformulato della Commissione).
Chiappori, Fongaro, Galli, Stefani.

Al comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le attività commerciali integrative dovranno avere, dietro approvazione dell'amministrazione comunale competente per territorio, i requisiti previsti dal comma 1, lettera a) dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998.

2. 29. Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

Al comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le autonome attività commerciali dovranno essere svolte secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998.

2. 30. Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

Al comma 2-bis, aggiungere in fine, il seguente periodo: Le attività commerciali integrative potranno essere autorizzate solo dopo che la Regione competente per territorio avrà attivato quanto previsto dal comma 1, lettera g) dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998.

2. 31. Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

Al comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le attività commerciali integrative potranno essere autorizzate solo dopo che la Regione avrà indicato ai comuni quanto previsto dal comma 2, lettera o) dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998.

2. 32. Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

Al comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le attività commerciali integrative dovranno avere, dietro approvazione dell'amministrazione comunale competente per territorio i requisiti previsti dal comma 1, lettera c) dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998.

2. 33. Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

Al comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al titolare dell'autorizzazione di attività commerciali integrative viene applicato l'articolo 2 del decreto ministeriale 17 settembre 1996, n. 561.

2. 34. Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

Al comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le attività commerciali integrative debbono essere limitate unicamente a quelle previste dall'articolo 2 del decreto ministeriale 17 settembre 1996, n. 561.

2. 35. Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

Al comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le attività commerciali integrative debbono essere limitate unicamente a quelle previste dall'articolo 2 del decreto ministeriale 17 settembre 1996 n. 561.

2. 36. Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

Al comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le attività commerciali integrative si applica l'articolo 2 del decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998.

2. 37. Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

Al comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'eventualità che nelle attività commerciali integrative dovessero essere installati apparecchi automatici, dovrà essere rispettato l'articolo 17, comma 1 del decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998.

2. 38. Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

Al comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alle attività commerciali integrative deve essere applicato quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998.

2. 39. Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

Al comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le attività commerciali integrative potranno essere autorizzate, sentito il parere obbligatorio delle rappre-

sentanze degli enti locali e delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio.

2. 40. Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

Al comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La gestione della autonome attività commerciali integrative non potrà essere affidata a terzi così come previsto dall'articolo 64, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 496.

2. 41. Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

02-ter Nel rilascio delle autorizzazioni dei suddetti nuovi impianti le amministrazioni locali dovranno privilegiare le istanze che garantiscono gli *standards* qualitativi più elevati nonché la concentrazione di almeno tre impianti preesistenti.

2. 59. Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

02-ter Nel rilascio delle autorizzazioni dei suddetti nuovi impianti le amministrazioni dovranno privilegiare le istanze che garantiscano la concentrazione di almeno tre impianti preesistenti.

2. 42. Rasi, Mazzocchi, Manzoni.

Sopprimere il comma 2-ter.

2. 8. Edo Rossi.

Al comma 2-ter, sostituire il capoverso con il seguente:

6-bis. La gestione degli impianti può essere affidata dal titolare dell'autorizzazione ad altri soggetti, denominati gestori,

mediante tipologie contrattuali previste dal Codice civile ed in linea con quanto in materia in uso nell'Unione europea.

* **2. 11.** Gastaldi, Di Comite, Deodato, Leone.

Al comma 2-ter, sostituire il capoverso con il seguente:

6-bis. La gestione degli impianti può essere affidata dal titolare dell'autorizzazione ad altri soggetti, denominati gestori, mediante tipologie contrattuali previste dal Codice civile ed in linea con quanto in materia in uso nell'Unione europea.

* **2. 43.** Rasi, Mazzocchi, Manzoni.

Al comma 2-ter, al capoverso, dopo le parole: comporta la stipula aggiungere le seguenti: in via prevalente.

****2. 10.** Gastaldi, Di Comite, Deodato, Leone.

Al comma 2-ter, capoverso 6-bis, dopo le parole: comporta la stipula aggiungere le seguenti: in via prevalente.

****2. 44.** Rasi, Mazzocchi, Manzoni.

Sopprimere il comma 3.

***2. 1.** Chiappori, Fongaro, Galli, Stefani.

Sopprimere il comma 3.

***2. 45.** Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 8 settembre 1999 n. 346 le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».

2. 46. Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 6, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, dopo le parole: «per la chiusura degli impianti» sono inserite le parole: «o per la riconsegna della licenza UTF di esercizio al competente Ufficio tecnico di finanza».

2. 47. Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

Sopprimere il comma 4.

***2. 2.** Chiappori, Fongaro, Galli, Stefani.

Sopprimere il comma 4.

* **2. 61.** Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Le compagnie petrolifere che attuano campagne promozionali per la vendita di carburante, consistenti nell'offerta di omaggi al consumatore, devono rendere noto il valore unitario dell'omaggio stesso, riportandolo sul proprio regolamento che deve essere a disposizione del pubblico presso tutti i punti di vendita interessati alla promozione. Il pubblico deve poter prendere visione del regolamento in modo chiaro ed immediato onde conoscere il costo unitario dell'omaggio pubblicizzato nei messaggi televisivi, nei comunicati commerciali radiofonici, nonché nella cartellonistica stradale ed in ogni altro messaggio pubblicitario effettuati, a tal fine, in qualunque forma. Per costo unitario si intende il prezzo pagato dalla compagnia al fornitore dell'omaggio, maggiorato dei costi di trasporto, di confezione, di eventuali oneri doganali e delle imposte.

2. 48. Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: indicando il numero e la quantità di prodotti oggetto della compagnia promozionale.

2. 49. Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le campagne promozionali, della vendita di carburante e la relativa offerta di omaggi al consumatore dovranno essere preventivamente sottoposte al parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

2. 60. Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'omaggio in offerta al consumatore non potrà essere di un valore inferiore al 5 per cento di quanto speso dallo stesso consumatore nell'acquisto di prodotti relativi all'uso dell'autovettura, fatta eccezione del carburante.

2. 50. Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'omaggio in offerta al consumatore non potrà essere di un valore inferiore al 3 per cento di quanto speso dallo stesso consumatore nell'acquisto di carburante richiesto dalla compagnia petrolifera.

2. 51. Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 175 del decreto legge 30 aprile 1992 n. 285 e dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495.

2. 52. Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il costo diretto unitario non potrà essere maggiore di quello del medesimo prodotto esposto in vendita in aree di distribuzione commerciale in funzione nella regione nella quale si attua la campagna promozionale.

2. 53. Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. L'omaggio riscosso dal consumatore, così come previsto dal comma 4, non potrà essere equivalente ad uno sconto effettuato sul prezzo del carburante posto in vendita.

2. 54. Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. L'omaggio previsto dal comma 4 non potrà essere di un importo equivalente ad uno sconto sulle merci poste in vendita nell'esercizio di vicinato adiacente all'impianto di distribuzione di carburanti.

2. 55. Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. L'omaggio di cui al comma 4 non potrà essere in vendita nell'esercizio di vicinato adiacente all'impianto di distribuzione di carburanti.

2. 56. Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

Sopprimere il comma 5.

2. 57. Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

Al comma 5, sostituire le parole: 30 giugno 2000 con le seguenti: 31 dicembre 2000.

2. 4. Chiappori, Fongaro, Galli, Stefani.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Il comma *2-bis* dell'articolo 1, del decreto legislativo 8 settembre 1991, n. 346, è abrogato.

2. 58. Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

ART. 2-bis.

Sopprimere il comma 1.

2-bis. 10. Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

Al comma 1, dopo le parole: n. 561, aggiungere le seguenti: potranno aver titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico alimentare e non alimentare.

2-bis. 23. Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

Al comma 1, dopo le parole: n. 561 aggiungere le seguenti: e le compagnie petrolifere.

2-bis. 1. Chiappori, Fongaro, Galli, Stefani.

Al comma 1, sostituire le parole: hanno titolo con le seguenti: possono avere titolo.

2-bis. 15. Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

Al comma 1, sopprimere le parole: alimentare e.

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

2-bis. 2. Chiappori, Fongaro, Galli, Stefani.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: sempre che i comuni e le regioni abbiano adempiuto con le relative approvazioni a quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998.

2-bis. 11. Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: su superfici non superiori a quelle degli esercizi di vicinato.

2-bis. 17. Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: purché i prodotti alimentari posti in vendita siano confezionati.

2-bis. 3. Chiappori, Fongaro, Galli, Stefani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I soggetti titolari della licenza dell'impianto di distribuzione di carburanti, così come previsto dal comma 1, dovranno salvaguardare i livelli occupazionali sia a seguito dell'accorpamento di distributori di carburanti previsti sia a seguito della chiusura di esercizi di vicinato nel raggio di un chilometro dal nuovo insediamento.

2-bis. 18. Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

Sopprimere il comma 2.

2-bis. 9. Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

Al comma 2, dopo le parole: in locali attrezzati aggiungere le seguenti: appositamente delimitati tra area alimentare ed area non alimentare.

2-bis. 14. Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ; comunque i punti di vendita dei prodotti relativi ad un singolo settore merceologico non potranno superare il 50 per cento dei metri quadrati previsti per l'esercizio di vicinato.

2-bis. 13. Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

Sopprimere il comma 3.

* **2-bis. 12.** Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

Sopprimere il comma 3.

***2-bis. 4.** Chiappori, Fongaro, Galli, Stefani.

Al comma 3, sostituire le parole da: è consentito, fino alla fine del comma, con le seguenti: non è consentito il consumo immediato dei prodotti di cui all'articolo 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77.

2-bis. 5. Chiappori, Fongaro, Galli, Stefani.

Al comma 3, dopo la parola: n. 77, aggiungere le seguenti: nei casi nei quali a distanza massima di 1 chilometro vi siano uffici che erogano ai propri dipendenti buoni pasto così come previsto dalla normativa vigente.

2-bis. 20. Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

Al comma 3, sopprimere le parole da: a condizione, fino alla fine del comma.

2-bis. 6. Chiappori, Fongaro, Galli, Stefani.

Sopprimere il comma 4.

2-bis. 21. Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

Al comma 4 sostituire la parola: regolano con le seguenti: valutano l'opportunità di regolare.

2-bis. 26. Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le campagne promozionali della vendita di carburante e la relativa offerta di omaggi al consumatore dovranno essere preventivamente sottoposte al parere dell'*Authority* competente sul mercato.

2-bis. 22. Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

Sopprimere il comma 5.

***2-bis. 7.** Chiappori, Fongaro, Galli, Stefani.

Sopprimere il comma 5.

*** 2-bis. 16.** Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

Al comma 5, al capoverso, sopprimere le parole: di rivendite di generi di monopolio e.

2-bis. 8. Chiappori, Fongaro, Galli, Stefani.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: e sempre che i comuni e le regioni abbiano provveduto a quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998 ed abbiano già ottenuto le approvazioni previste.

2-bis. 27. Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

Aggiungere, infine, il seguente comma:

2-bis. Il comma 6 dell'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998 n. 32, è sostituito con il seguente: «La gestione degli impianti può essere affidata dal titolare dell'autorizzazione ad altri soggetti denominati gestori mediante tipologie contrattuali previste dal codice civile ed in linea con quanto in materia in uso nell'Unione europea.

2-bis. 24. Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

Aggiungere, infine, il seguente comma:

7. Nel rilasciare le autorizzazioni dei suddetti nuovi impianti le amministrazioni locali dovranno privilegiare le istanze che garantiscono gli *standards* qualitativi più elevati nonché la concentrazione di almeno tre impianti preesistenti.

2-bis. 25. Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

(A.C. 6615 — sezione 4)**ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

premesso che:

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 383 del 1999;

rilevato che le modifiche recentemente apportate al decreto legislativo n. 32 del 1998 con il decreto legislativo n. 346 del 1999 e con il presente decreto-legge potrebbero ingenerare dubbi interpretativi sull'organo comunale competente all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 32 e sulla decorrenza del termine di sessanta giorni;

impegna il Governo

a chiarire, anche attraverso eventuali circolari interpretative, che:

l'articolo 2 del decreto legislativo n. 32 del 1998 va inteso nel senso che il potere di adottare le determinazioni di cui al primo comma è di competenza esclusiva, fatti salvi gli eventuali interventi sostitutivi delle regioni, dei consigli comunali, ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 142 del 1990;

il termine di sessanta giorni per l'adozione delle suddette determinazioni decorre dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 383 del 1999.

9/6615/1. Mario Pepe.

La Camera,

premesso che:

tra le agevolazioni alle imprese attualmente previste assume particolare importanza quella relativa al consumo del gas metano;

infatti per le attività produttive, e tra queste l'attività alberghiera, è prevista una notevole riduzione della tariffa per metro cubo;

tale agevolazione non riguarda però il consumo del metano all'interno dell'intera struttura alberghiera, essendo esclusi, ad esempio, da tale beneficio le sale per i convegni, le sale ristorante e in generale tutto ciò che in teoria è anche accessibile da persone non alloggiate;

molte strutture alberghiere i cui impianti non sono predisposti a tale differenziazione, pertanto, dovranno effettuare costosi interventi strutturali sugli impianti del gas al fine di non incorrere in eventuali sanzioni di tipo penale per aver usufruito, in parte, di benefici economici statali non dovuti;

impegna il Governo

ad estendere le predette agevolazioni tariffarie per metro cubo di consumo all'intera struttura alberghiera senza distinzione di locali, stanze, magazzini e spazi comunque essi siano finalizzati;

oppure, a prevedere, oltre a un congruo periodo di tempo, non inferiore a sei mesi, entro il quale occorre effettuare i necessari aggiustamenti degli impianti in questione, anche l'estensione, limitata al suddetto periodo, del beneficio fiscale del 41 per cento previsto per ristrutturazioni edilizie.

9/6615/2. Molinari.

La Camera,

premesso che:

sulla *Gazzetta Ufficiale* del 19 ottobre 1999 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica che stabilisce la riduzione del prezzo del combustibile da riscaldamento nelle zone più fredde pari a 200 lire per il gasolio e 258 lire per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto distribuito con reti canalizzate;

i distributori ritengono che il gas liquido non sarebbe ricompreso nella norma che stabilisce la riduzione;

questo gas da riscaldamento è molto utilizzato nelle zone dove non vi è rete canalizzata di distribuzione ed in particolare nelle aree di montagna e quindi in zone dove la stagione invernale climaticamente intesa è più rigida e duratura;

il continuo rialzo dei prezzi del petrolio rischiano di penalizzare fortemente queste comodità;

impegna il Governo

a definire una soluzione nell'ambito del decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 1999 e a studiare opportuni incentivi nel caso in cui il prezzo del petrolio dovesse continuare a salire.

9/6615/3. Niedda, Molinari.

La Camera,

esaminato il decreto-legge 26 ottobre 1999, n. 383, con il quale è stata disposta la fiscalizzazione dei maggiori prezzi dei prodotti petroliferi determinati dallo sfavorevole andamento dei prezzi nel mercato internazionale che ha determinato un forte aumento dei prezzi al consumo;

valutato il parere favorevole della Commissione finanze della Camera sulla opportunità di demandare ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anziché ad un decreto ministeriale, come previsto dal comma 2 dell'articolo 1 del citato decreto-legge, la facoltà di variare la misura delle aliquote delle accise in analogia con l'applicazione della *carbon tax*;

valutata altresì la necessità di contenere le spinte inflattive derivanti dall'andamento dei detti prezzi entro gli obiettivi macroeconomici previsti dal documento di programmazione economica-finanziaria e nel quadro degli impegni assunti nell'Unione europea con il patto di stabilità;

impegna il Governo

a ridurre costantemente e significativamente la incidenza della fiscalità sui prodotti petroliferi al fine di sterilizzarne gli effetti sull'inflazione;

ad adottare un analogo provvedimento di urgenza di proroga delle disposizioni di fiscalizzazione dei prodotti petroliferi, ove l'andamento dei prezzi nel mercato internazionale, dovesse risultare ancora in rialzo rispetto ai prezzi vigenti all'atto della emanazione del decreto-legge n. 383.

9/6615/4. Volontè, Teresio Delfino, Tassone, Grillo.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge n. 383 del 29 ottobre 1999 contiene disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore;

in base alla previsione contenuta nel comma 2 dell'articolo 2, l'installazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti, dotati di dispositivi *self-service* con pagamento posticipato del rifornimento, non è soggetto agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346;

considerato che l'inutile decorso dei termini di cui all'articolo 2 dell'approvando decreto costituisce autorizzazione alla installazione di nuovi impianti;

al fine di consentire la razionale ed ordinata localizzazione dei nuovi impianti di distribuzione previsti dal citato comma 2 dell'articolo 2;

impegna il Governo

ad assumere, nell'ambito delle sue competenze, ogni iniziativa affinché i comuni diano urgente ed immediata attuazione

alle disposizioni contenute nelle norme di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, come modificati dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346.

9/6615/5. Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 6615;

preso atto del parere della Commissione bilancio, che pone l'esigenza di ac-

quisire dall'esecutivo informazioni in ordine all'andamento delle entrate IVA a seguito delle variazioni dei prezzi dei prodotti petroliferi al fine di consentire un monitoraggio del meccanismo compensativo previsto dal decreto-legge n. 393;

impegna il Governo

a riferire in tal senso alle competenti Commissioni parlamentari in occasione dell'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge.

9/6615/6. Rebecchi.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2927 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CAPO VERDE IN MATERIA DI PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO, FATTO A ROMA IL 12 GIUGNO 1997 (APPROVATO DAL SENATO) (4773)

(A.C. 4773 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Capo Verde in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 12 giugno 1997.

(A.C. 4773 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

(A.C. 4773 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA, FATTO A ROMA IL 26 MARZO 1998 (5026)

(A.C. 5026 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Estonia sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 26 marzo 1998.

(A.C. 5026 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Accordo stesso.

(A.C. 5026 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 27

milioni annue per ciascuno degli anni 2000 e 2002 e per ciascuno dei bienni successivi, si provvede, per gli anni 2000, 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 5026 — sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COM-
MISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL
GOVERNO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3923 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO EUROMEDITERRANEO CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E IL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA DALL'ALTRA, CON ALLEGATI, QUATTRO PROTOCOLLI ED ATTO FINALE, FATTO A BRUXELLES IL 24 NOVEMBRE 1997 (APPROVATO DAL SENATO) (6106)

(A.C. 6106 - sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno Hascemita di Giordania dall'altra, con allegati, quattro protocolli ed atto finale, fatto a Bruxelles il 24 novembre 1997.

(A.C. 6106 - sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO
DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 107 dell'Accordo stesso.

(A.C. 6106 - sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

IDENTICO A QUELLO APPROVATO
DAL SENATO

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 12 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 6106 - sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO
DAL SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE NEL CAMPO DELLA CULTURA, DELL'ISTRUZIONE E DELLA SCIENZA FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO MACEDONE, FATTO A SKOPJE IL 21 GENNAIO 1998 (5461)

(A.C. 5461 - sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione nel campo della cultura, dell'istruzione e della scienza fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo macedone, fatto a Skopje il 21 gennaio 1998.

(A.C. 5461 - sezione 2)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo stesso.

(A.C. 5461 - sezione 3)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 478

milioni per l'anno 2000, in lire 490 milioni per l'anno 2001 ed in lire 498 milioni annue a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per gli anni 2000, 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 5461 - sezione 4)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 3746 — RATIFICA ED ESECUZIONE
DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SUD-
AFRICA SULLA COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLO-
GICA, CON ALLEGATO, FATTO A PRETORIA IL 15 GENNAIO
1998 (APPROVATO DAL SENATO) (6099)**

(A.C. 6099 - sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO
DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud-Africa sulla cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato, fatto a Pretoria il 15 gennaio 1998.

(A.C. 6099 - sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO
DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

(A.C. 6099 - sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO
DAL SENATO

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 484 milioni per l'anno 1999, in lire 470 milioni per l'anno 2000 ed in lire 484 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.